

PROPOSTA DI LEGGE




“Interpretazione del comma 5 dell’art. 4 della legge regionale n. 18 del 20 dicembre 2005 (Istitutiva del Parco naturale regionale ‘Terra delle Gravine’), modificato ed integrato dalla legge regionale n. 6 del 21 aprile 2011”

EMENDAMENTO aggiuntivo

Entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l’Assessorato deve ripерimetrare il parco utilizzando solo confini certi quali strade e muri a secco, al fine di poterne tabellare il perimetro.

La ripерimetrazione deve riguardare solo la zona 2 lasciando al perimetro del Parco tutta la zona 1 unitamente a gravine, solchi gravinali, boschi e relative aree di rispetto.

Donato Pentassuglia


 (FRANZOSO)
 (FERRINI)